

BGer 7B_1150/2025 vom 20. November 2025

Bundesgericht, 2025-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_1150_2025

FR: TF 7B_1150/2025 du 20 novembre 2025

IT: TF 7B_1150/2025 del 20 novembre 2025

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

E. 1.1

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della stessa (art. 100 cpv. 1 LTF). I termini stabiliti dalla legge, come quello di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF). Il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione inizia a decorrere dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).

E. 1.2

In concreto, la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 24 settembre 2025, motivo per cui il termine ricorsuale è iniziato a decorrere dal 25 settembre 2025 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto il 24 ottobre 2025. Il ricorso, inoltrato soltanto in data 25 ottobre 2025, è di conseguenza tardivo.

E. 1.3.1

La ricorrente presenta una domanda di restituzione del termine ai sensi dell' art. 50 cpv. 1 LTF . Adduce che al momento di apporre la firma elettronica qualificata la procedura sarebbe stata bloccata per "motivi di sicurezza del dispositivo". Il messaggio di errore avrebbe segnalato che il dispositivo non soddisfaceva più i requisiti di sicurezza richiesti per la firma digitale, poiché il sistema non era stato aggiornato da oltre un anno. La ricorrente adduce di aver cambiato telefono da poco e di non essere stata a conoscenza del fatto che fosse necessario riconfigurare il sistema di firma elettronica sul nuovo dispositivo per poter completare l'autenticazione.

E. 1.3.2

In virtù dell' art. 50 cpv. 1 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. La restituzione del termine di cui all' art. 50 cpv. 1 LTF presuppone, tra l'altro, un impedimento non colpevole della parte o del suo rappresentante di agire nel termine accordato. Non vi può infatti essere restituzione del termine se la parte o il suo rappresentante non sono stati impediti di agire in tempo utile. Ciò è il caso quando l'inazione è dovuta a una colpa, a una scelta deliberata oppure a un

errore. In altre parole, vi è impedimento di agire nel termine assegnato quando niente può essere rimproverato alla parte o al suo rappresentante (DTF 149 IV 97 consid. 2.1 e rinvi).

E. 1.3.3

In concreto, l'omissione da parte della ricorrente di effettuare un aggiornamento del sistema di firma elettronica sul suo nuovo dispositivo non costituisce all'evidenza un impedimento non colpevole nel senso richiesto dall' art. 50 cpv. 1 LTF . Non essendovi impedimento non colpevole, la domanda di restituzione del termine ricorsuale va pertanto respinta, le condizioni poste dall' art. 50 cpv. 1 LTF essendo cumulative (cfr. sentenza 2F_22/2022 del 15 luglio 2022 consid. 3.2 seg.; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 3aed. 2022, n. 5 ad art. 50 LTF).

E. 2

Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché tardivo e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF . La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.